



Comune di Cassina de' Pecchi
Città Metropolitana di Milano

AREA 2

*Politiche Sociali, Terzo settore, Pubblica Istruzione,
Sport, Tempo libero, Comunicazione, Eventi*

Servizio Sport

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE
IN CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE**

01/09/2016 - 30/04/2017

CIG 6731849189

- Art. 1 - Oggetto della concessione
- Art. 2 - Finalità della concessione
- Art. 3 - Durata della concessione e sede di esecuzione
- Art. 4 - Descrizione dell'impianto e delle attrezzature
- Art. 5 - Valore stimato della concessione
- Art. 6 - Modalità e prescrizioni per l'utilizzo della struttura
- Art. 7- Compiti ed obblighi del concessionario
- Art. 8 - Migliorie
- Art. 9 - Utilizzi dell'impianto da parte del concedente
- Art. 10 - Pubblicità e informazione
- Art. 11 - Proventi derivanti dall'attività
- Art. 12 -Trattamento dei lavoratori
- Art. 13 - Gestione del personale impiegato
- Art. 14 - Sostituzioni del personale
- Art. 15 - Responsabilità del concessionario e sicurezza
- Art. 16 - Controlli da parte del concedente
- Art. 17 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro/obblighi assicurativi antinfortunistici, previdenziali e di sicurezza
- Art. 18 - Interruzione del servizio
- Art. 19 - Utilizzo di beni per lo svolgimento del servizio
- Art. 20 - Stipulazione del contratto
- Art. 21 - Cauzione definitiva
- Art. 22 - Penalità
- Art. 23 - Disposizioni in materia di sicurezza
- Art. 24 – Sub affidamento di alcune prestazioni e divieto di cessione del contratto. Modalità di cessione del credito

Art. 25 - Risoluzione per inadempimento

Art. 26 – Modalita' provvedimento di risoluzione

Art. 27 –Effetti della risoluzione

Art. 28 – Recesso e revoca

Art. 29 - Fallimento del concessionario o morte del titolare

Art. 30 - Direzione dell'esecuzione del contratto e accertamenti periodici

Art. 31 - Responsabile del servizio e nominativi del personale addetto all'esecuzione

Art. 32 - Obblighi di riservatezza

Art. 33 – Tutela della privacy

Art. 34 – Trattamento dei dati

Art. 35 – Disposizioni finali

Art. 36 –Foro di competenza

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la completa gestione della Piscina Comunale sita in Cassina de' Pecchi, via Radioamatori, mediante mezzi e risorse risultanti nella disponibilità del concessionario, pertanto messi a disposizione dallo stesso.

ART. 2 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

Il Comune ha in corso una procedura di finanza progetto per la realizzazione in concessione di lavori di ristrutturazione e adeguamento tecnico-funzionale, avviata a seguito di proposta presentata da società sportiva dilettantistica.

Finalità della presente concessione è pertanto garantire, senza soluzione di continuità, durante l'anno sportivo 2016/2017, l'attuazione della pratica sportiva alla più ampia fascia della popolazione, con l'obiettivo di contribuire al corretto sviluppo psico-fisico della cittadinanza, con particolare attenzione ai tempi relativi ai passaggi generazionali o di status (gravidanza, prima infanzia, età evolutiva, età adulta, anzianità, disabilità, ecc).

La procedura di cui al presente capitolato intende pertanto garantire l'attività nel periodo ponte, per l'anno sportivo 2016/2017 (settembre 2016-aprile 2017, con possibilità di estensione per tutto l'anno sportivo 2016/2017 sino all'avvio dei lavori di ristrutturazione e adeguamento tecnico funzionale dell'impianto, che verranno avviati a seguito della procedura di finanza progetto succitata).

La gestione operativa del servizio dovrà realizzarsi in attuazione delle norme nazionali, regionali e comunali attualmente vigenti, oltre che di eventuali modifiche legislative che potrebbero intervenire nel periodo di vigenza del contratto.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE E SEDE DI ESECUZIONE

La gestione dell'impianto natatorio viene affidata al concessionario **dall' 01/09/2016** o, comunque, dall'eventuale data successivamente indicata dal Comune, **fino al 30/04/2017**.

Come indicato all'art. 2, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento in atto fino alla chiusura dell'anno sportivo 2016/2017, alle medesime condizioni in essere.

La durata limitata è dovuta al fatto che è in corso una procedura di finanza progetto avente ad oggetto la realizzazione in concessione di lavori di ristrutturazione e adeguamento tecnico-funzionale, avviata a seguito di proposta presentata da società sportiva dilettantistica. La possibilità di estensione sino al termine dell'anno sportivo 2016/2017 riguarda il fatto che i lavori di ristrutturazione potrebbero essere posticipati oltre l'inizio di maggio 2017.

Il concessionario si impegna ad accettare l'attivazione del servizio in pendenza della stipula del contratto, qualora ciò si rendesse necessario o comunque opportuno per ragioni di urgenza, e **i concorrenti** con la partecipazione stessa alla gara, esplicitamente accettano questa possibilità, senza opporre riserve.

ART. 4 – DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATREZZATURE

L'impianto sportivo, situato in via Radioamatori, costituito come da allegata planimetria, risulta individuato al catasto urbano edilizio del Comune di Cassina de' Pecchi al Foglio 9, mappale 13.

La superficie lorda totale è pari a mq. 1.228,00.

Il Comune dispone di tutte le dichiarazioni di conformità relative alla destinazione d'uso degli impianti. Le strutture e i beni verranno affidati al concessionario che ne garantirà, per il periodo di affidamento, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

Il concessionario prende in consegna l'impianto natatorio e le relative pertinenze nello stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trova in quanto a ubicazione, consistenza e vocazione sportiva attuale.

Qualora, durante l'utilizzo, i beni e gli impianti dovessero deteriorarsi per incuria o utilizzo errato, il concessionario provvederà all'immediata riparazione o sostituzione per garantirne la funzionalità durante il periodo di affidamento e per la restituzione al termine del periodo di concessione, prima della restituzione al Comune.

ART. 5 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Viene stimato, con riferimento ai ricavi annui rilevati mediamente nell'ultimo triennio, il seguente valore della concessione:

- € 168.000,00 per il periodo settembre 2016 – aprile 2017;
- € 21.000,00 per l'eventuale prosecuzione di concessione sino al termine dell'anno sportivo 2016/2017.

In considerazione della natura dell'affidamento, quale la concessione di servizio pubblico di gestione di piscina comunale, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta riferiti ai costi interferenziali, non sussistendo, nella gestione ordinaria, tali rischi riguardo all'interferenza, non presente, fra operatori comunali e operatori del concessionario. Tutte le procedure e i costi relativi alla sicurezza sono a totale carico del concessionario; in caso di necessità, durante il periodo di concessione, di attuazione di opere straordinarie, per ora non prevedibili, eccedenti quelle a carico del concessionario, si provvederà alla redazione congiunta del DUVRI specifico.

ART. 6 – MODALITA' E PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Il concessionario si obbliga ad osservare tutte le norme statali e regionali in materia, oltre che quelle previste dai vigenti regolamenti comunali per l'utilizzo degli impianti sportivi e per l'utilizzo del patrimonio comunale.

ART. 7 – COMPITI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto alla corretta e puntuale gestione delle attività insite nell'affidamento della concessione.

In particolare il concessionario dovrà rispettare puntualmente modalità e tempistica nella gestione dell'impianto e delle attività, nonché modalità e tempistica riguardante la predisposizione e consegna del materiale documentale relativo alla concessione, così come indicato negli atti di gara e nell'offerta che verrà presentata, oltre ad eventuali modifiche concordate con l'ente.

Il concessionario si obbliga a:

- gestire complessivamente l'impianto e l'attività sportiva, mediante proprio coordinatore e proprio personale dipendente, in possesso di abilitazioni specifiche relative alla tipologia di prestazione. I corsi di nuoto andranno attuati con adeguata suddivisione per fasce di età e tipologia (prima infanzia, bambini, ragazzi, adulti, senior, gestanti, disabili ecc). Andranno inoltre organizzate le attività relative al nuoto agonistico e al nuoto libero;
- mantenere inalterate le tariffe in vigore nell'anno sportivo 2015/2016, con possibilità di riduzione delle stesse secondo quanto indicato nell'offerta che verrà presentata in sede di gara;
- Garantire l'apertura dell'impianto all'utenza per almeno 10 ore nell'arco della giornata, per mediamente n. 6 giorni settimanali e comunque con le miglorie che verranno indicate in offerta tecnica in sede di gara;
- mettere a disposizione dell'impianto dell'utenza tutti i beni necessari al corretto svolgimento delle attività, compreso il materiale relativo al primo - pronto soccorso;
- gestire complessivamente la funzionalità dell'impianto, degli spazi interni ed esterni e delle pertinenze (custodia, pulizia, riordino, disinfestazione, servizi amministrativi, direzione ecc), comprendendo tutti i beni necessari alla perfetta funzionalità della struttura e dei servizi erogati e secondo i tempi e con le modalità che verranno indicati nell'offerta tecnica che verrà presentata in sede di gara;

- assumere a proprio carico tutti i costi derivanti dalle utenze, quali acqua, luce, gas, telefono, riscaldamento, ecc);
- provvedere alla manutenzione ordinaria di arredi, struttura, impianti, compresi gli accessori (es. phon, defibrillatore ecc), compresa, se necessaria, l'imbiancatura dei locali;
- provvedere a proprio totale carico alle manutenzioni straordinarie di piccola entità, quali quelle non eccedenti l'importo di € 2.000,00 per ciascun intervento.
- provvedere allo sgombero neve dai marciapiedi e dal parcheggio antistante la piscina;
Le indicazioni soprariportate, riferite agli interventi manutentivi ordinari, sono da intendersi solo a titolo esemplificativo e non esaustivo. A tal proposito si fa riferimento agli interventi rientranti nella tipologia indicata agli artt. 1576 – 1609 del Codice Civile e si specifica che la manutenzione della caldaia spetta al concedente;
- versare, alla sottoscrizione del contratto, il canone d'uso che verrà definito a seguito dell'offerta che verrà presentata in sede di gara, che non potrà comunque essere inferiore a € 7.000,00 per il periodo settembre 2016 – aprile 2017;
- versare, in caso di specifica richiesta del Comune, che il Concessionario si obbliga ad accettare, relativamente alla prosecuzione sino al termine dell'anno sportivo 2016/2017, l'ulteriore canone d'uso, che non potrà in ogni caso essere inferiore a € 875,00 e che verrà definito a seguito dell'offerta che verrà presentata in sede di gara, pertanto con il medesimo rialzo percentuale sul valore offerto per il canone citato al punto precedente;
- stipulare apposita polizza assicurativa con primaria compagnia assicurativa a copertura della struttura, degli impianti e dei beni, e di tutte le persone che frequentano l'impianto (utenza, accompagnatori, personale);
- versare il deposito cauzionale;
- versare la tariffa TARI ammontante a € 578,00, oltre che eventuali altre tasse comunali eventualmente deliberate nel periodo di vigenza della concessione;
- individuare un proprio responsabile tecnico/amministrativo, referente del servizio nei confronti del Comune;
- presentare al comune, al termine del periodo di concessione, una relazione analitica sull'attività svolta e il bilancio consultivo della stessa. La relazione analitica dovrà comprendere i dati relativi all'utenza, consentendo al comune di effettuare un'analisi sulla numerosità dell'utenza, sulla provenienza, sulla fascia di età e su altri dati utili per analizzare la richiesta e la relativa risposta fornita o da fornire con il servizio;
- garantire l'aggiornamento e la formazione degli operatori impegnati nel servizio, con spese a totale carico del concessionario;
- assicurare, per tutta la durata del contratto, il medesimo personale al fine di garantire la continuità degli interventi. E' consentita la sostituzione del personale per fatti eccezionali, dandone tempestiva informazione al Comune;
- garantire l'eventuale sostituzione tempestiva degli operatori, anche per assenze temporanee, con personale in possesso dei requisiti professionali previsti per l'espletamento delle specifiche mansioni;
- far rispettare al personale tutte le prescrizioni indicate nel presente capitolato;
- vigilare affinché il proprio personale collabori e mantenga un comportamento professionale e una condotta corretta, rispettosa dell'utenza, degli operatori comunali e degli altri operatori dei servizi con i quali verrà in contatto per l'attività prevista dalla concessione;
- in caso di incidenti e danni arrecati a terzi, darne immediata notizia al Responsabile Comunale, fornendo dettagliati particolari;
- osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza nell'ambito del servizio di cui trattasi, prevenzione ed infortuni sul lavoro;
- mantenere inalterate, per tutta la vigenza contrattuale, le condizioni di cui all'offerta aggiudicata;

- garantire la puntuale e corretta attuazione di ogni disposizione contenuta nel presente capitolato;
- rispondere dei danni causati agli immobili, ai beni, alle persone ed alle attrezzature proprie e di terzi durante lo svolgimento del servizio;
- non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui il concessionario sia venuto in possesso nell'ambito dell'attività;
- assorbire prioritariamente, nella fase di reclutamento del personale, compatibilmente con la propria organizzazione di impresa, il personale del precedente gestore, considerato che il numero dei lavoratori e la qualifica sono coerenti con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste. Il concessionario si impegna inoltre a riconoscere a tale personale l'anzianità di servizio maturata con i precedenti datori di lavoro. L'assunzione del personale già in servizio da parte del concessionario non potrà in alcun caso essere condizionata dalla adesione dei lavoratori in qualità di soci, adesione che dovrà essere lasciata all'esclusiva volontà del lavoratore.

Il concessionario, prima dell'inizio di gestione, dovrà far pervenire all'Area Comunale competente la seguente documentazione:

- elenco del personale impiegato fornendo la prova documentale della loro regolare posizione, qualifica, titoli professionali e livello. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere immediatamente comunicata al Comune al suo verificarsi;
- nominativo dei rappresentanti incaricati di mantenere i rapporti con i servizi comunali interessati;
- elenco polizze assicurative obbligatorie ed ulteriori polizze assicurative, così come indicato al successivo art. 15;
- documentazione dell'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Il concessionario dovrà assegnare ed impiegare, per ogni tipologia di prestazione descritta, anche per eventuali sostituzioni temporanee, personale in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni professionali, e a verificare che tali requisiti vengano mantenute per tutto il periodo di espletamento del servizio stesso.

Per tutto lo svolgimento del servizio e in ogni fase del medesimo, il concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante da danno per fatto proprio o altrui.

Il personale impiegato dal concessionario, per l'esecuzione dei servizi dedotti nella concessione, non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla normativa legge n. 269 del 03/08/1998.

Il concessionario garantisce che tutte le risorse che impiegherà per la gestione della piscina comunale rispondono ai requisiti minimi espressi dal presente Capitolato e/o migliorativi eventualmente offerti in sede di relazione tecnica.

Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere comunicati mentre gli interventi di manutenzione straordinaria a carico del Concessionario dovranno essere autorizzati preventivamente dal Comune. Ove si rendano necessari interventi urgenti ed indifferibili, il Concessionario potrà intervenire direttamente, dandone preventiva immediata comunicazione, mediante pec al Comune

Il Concessionario non ha e non avrà diritto a rimborsi o indennità di sorta da parte del Comune per gli interventi di manutenzione ordinaria e per quelli di manutenzione straordinaria per questi ultimi pari o inferiori alla soglia prevista a carico del concessionario, nonchè per i miglioramenti apportati

all'Immobile, ivi comprese le accessioni e addizioni che, a qualsiasi titolo eseguite con riferimento all'Immobile, si riterranno comunque inseparabili dal medesimo.

ART. 8 - MIGLIORIE

Il concessionario ha la facoltà di eseguire interventi di miglioria se preventivamente autorizzati dal Comune. Le opere eseguite dal Concessionario restano di proprietà del Concedente.

ART. 9 - UTILIZZI DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL CONCEDEnte

E' facoltà del Comune riservarsi l'utilizzo temporaneo e gratuito della struttura per ragioni di interesse pubblico, quali emergenze ambientali, terremoti ecc.

ART. 10 - PUBBLICITA' E INFORMAZIONE

La pubblicità cartellonistica, fonica e di qualunque altro tipo, sia all'interno dell'impianto sportivo che nelle aree esterne ad esso pertinenti, deve essere debitamente autorizzata dal concedente, previo pagamento del concessionario degli oneri previsti dalla normativa vigente. Le entrate derivanti da tale pubblicità sono introitate dal concessionario.

ART. 11 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ

Il concessionario, nel rispetto della normativa vigente e senza responsabilità in merito da parte del concedente, incasserà, nel rispetto di quanto indicato nel presente capitolato e nell'offerta migliorativa presentata in sede di gara, i proventi derivanti da:

- introiti derivanti da corsi e/o servizi attinenti;
- vendita dei biglietti durante le gare ufficiali e i tornei ai quali il concessionario partecipi con i propri tesserati, fermo restando che gli oneri SIAE e/o altri oneri derivanti da gare e tornei sono a totale carico del concessionario;
- quote derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità;
- altri introiti collegati alla pratica sportiva e alle attività collaterali (punto ristoro, utilizzo phon ecc).

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il concessionario è tenuto ad osservare le leggi vigenti, gli obblighi contrattuali e ogni altra normativa nei confronti del proprio personale e si impegna:

- a garantire nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, dei propri soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali degli stessi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile alla Provincia di Milano.
- a garantire al proprio personale una formazione e un aggiornamento adeguati;
- a dotare il personale di apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di lavoro e dovrà contenere: fotografia, generalità, qualifica e nominativo della ditta di cui si è dipendente;
- a garantire l'osservanza del D. Lgs. 196/2003, indicando il responsabile della privacy.

Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente capitolato presta il proprio servizio senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune e risponde del proprio operato esclusivamente al concessionario.

Il Comune potrà richiedere al concessionario in qualsiasi momento l'esibizione del Libro Unico del Lavoro e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, restando in ogni caso al Comune la facoltà di richiedere in merito opportuni chiarimenti al competente Ispettorato del Lavoro.

Il concessionario si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio.

ART. 13 – GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO

Il concessionario curerà la gestione del servizio con personale qualificato, di comprovata e documentata esperienza nei campi oggetto dei servizi dedotti in concessione, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti per legge rispetto all'attività specifica prestata.

Il personale incaricato deve adottare una condotta personale irreprensibile e la riservatezza dei dati e delle informazioni riferite ai soggetti con cui sarà in contatto nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni.

ART. 14 – SOSTITUZIONI DEL PERSONALE

Il concessionario ha l'obbligo di assicurare la continuità del servizio per il periodo contrattuale. Atteso l'obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, il concessionario in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire che la sostituzione, anche per periodi temporanei, avvenga con personale in possesso dei requisiti professionali necessari per l'attività espletata.

ART. 15 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E SICUREZZA

Il concessionario esegue le proprie attività mediante l'operato dei propri soci e dei propri lavoratori, adottando ogni cautela necessaria a garantire lo stato dei locali, degli impianti, dei beni situati nell'impianto sportivo, la vita e l'incolumità dei soci, dei lavoratori e dei fruitori del servizio (utenti, accompagnatori, terzi).

Il concessionario si obbliga pertanto a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connesse all'esecuzione della presente concessione. Il Comune è quindi esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero occorrere agli utenti, al personale dipendente o a terzi durante l'esecuzione del servizio. Il concessionario ha pertanto l'obbligo di stipulare con primaria compagnia assicuratrice idonea/e e apposita/e polizza/e assicurativa/e a copertura della responsabilità civile derivante dalla concessione della gestione della piscina secondo quanto previsto dal presente atto, dalla proposta formulata in sede di gara e dalla bozza di contratto di concessione RC comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT) per un massimale non inferiore a € 4.000.000 unico per sinistro e RCO per un massimale di € 4.000.000 per sinistro per ogni persona danneggiata e per danni alle cose, a garanzia di quanto possa derivare ad utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, e con validità a decorrere dalla data di attivazione del servizio fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi. Tale polizza dovrà includere: a) i danni o pregiudizi causati al Comune, ai dipendenti e consulenti del comune medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione delle attività /o servizi e/o prestazioni dedotte nella concessione; b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura ed origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Comune e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione; c) le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti della piscina gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina. Copia della /e predetta/e polizza/e dovrà essere consegnata al Comune al momento della stipula del contratto di concessione e/o, se avviene prima, al momento della consegna della piscina. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività al Comune, ai dipendenti e consulenti del Comune e/o a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Comune per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo

In alternativa alla stipula di un apposita e specifica polizza, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una o più polizza/e, già attivata/e, avente le medesime caratteristiche indicate per quella/e specifica/e. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice/i alla/e stessa/e, nella quale si espliciti che la polizza/e in questione copre anche i servizi previsti dal presente atto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dal concessionario, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore ad € 4.000.000, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di attivazione del servizio fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

La polizza assicurativa dovrà garantire la copertura anche durante lo svolgimento di gare, allenamenti e manifestazioni al di fuori dell'impianto sportivo. Ove l'eventuale valore da risarcire ecceda il massimale, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune nel momento della firma del contratto. Qualora la polizza, a seguito di verifica d'ufficio, non dovesse risultare adeguata, il concessionario è tenuto a renderle conformi a quanto richiesto nel presente capitolato. La mancata presentazione della polizza nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza della concessione.

ART. 16– CONTROLLI DA PARTE DEL CONCEDENTE

Il RUP è il Responsabile dell'Area comunale di riferimento del servizio. Competono al RUP, direttamente o mediante proprio incaricato, il controllo, la verifica e l'applicazione delle prescrizioni indicate nel presente capitolato.

ART. 17 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO/OBBLIGHI ASSICURATIVI ANTINFORTUNISTICI, PREVIDENZIALI E DI SICUREZZA

Il concessionario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema d'igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il concessionario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali INAIL, INPS SSN sono a carico del concessionario che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

Il concessionario si obbliga a trasmettere al Servizio Comunale competente, prima dell'avvio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi e Antinfortunistici.

ART. 18 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, servizio pubblico e per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato, salvo per scioperi o per altri casi di forza maggiore. In caso di sciopero il concessionario è tenuto a dare comunicazione dell'avvenuta proclamazione dello sciopero all'ente interessato, con preavviso non inferiore a 5 giorni, precisando, in particolare, la durata della sospensione del servizio. In ogni caso il concessionario deve assicurare i servizi minimi essenziali definiti dalla normativa in essere.

ART. 19 UTILIZZO DI BENI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il concessionario garantisce, per i beni utilizzati dal proprio personale, l'efficienza in conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

ART. 20 -STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il concessionario si obbliga a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata dal competente ufficio comunale previo versamento delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, ad esclusione di quella che la legge pone a carico del Comune. Le prestazioni aggiuntive e/o le soluzioni migliorative proposte dal concessionario in sede di gara costituiscono obblighi contrattuali e vanno ad integrare il presente capitolato. Alla data fissata dal competente ufficio comunale il concessionario dovrà produrre.

- idonea documentazione attestante il versamento del deposito cauzionale definitivo come disciplinato dal presente capitolato;
- polizza per copertura assicurativa di cui all'art. 11 del presente capitolato.

Nel caso in cui il concessionario non stipuli e/o non versi le spese inerenti il contratto nel termine fissato, o qualora non provveda in modo conforme agli adempimenti e alla consegna della documentazione di cui sopra, il Comune procederà a formalizzare con lettera trasmessa a mezzo PEC l'invito ad adempiere, assegnando a tal fine un congruo termine; qualora alla scadenza del predetto termine il concessionario non adempia all'invito e non fornisca giustificazioni in ordine a validi motivi ostativi alla base della condotta inadempiente, il Comune si riserva di valutare, a tutela dei propri interessi, l'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione, ponendo a carico del concessionario le ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente. In tal caso si procederà, comunque, ad incamerare la cauzione provvisoria. Il concessionario si impegna ad eseguire il servizio dedotto in concessione a partire dalla comunicazione che verrà trasmessa al Comune, anche nelle more del perfezionamento dei documenti contrattuali.

ART. 21 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il concessionario contestualmente alla stipulazione del contratto di concessione è obbligato a costituire una cauzione definitiva nella forma una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore della concessione a garanzia di tutti gli oneri derivanti dalla concessione ivi compresa la corretta esecuzione delle attività e dei servizi ed il regolare pagamento del canone. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio. La garanzia dovrà avere validità temporale pari a tutta la durata della concessione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal

rinvenimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione dell'affidamento, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del concessionario. In caso di inadempimento a tale obbligo il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali.

ART. 22 – PENALITA'

In caso di inadempimenti da parte del concessionario, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile al Comune, saranno applicate le seguenti penali:

- € 1.000,00 per interruzione del servizio senza preavviso e senza autorizzazione da parte del Comune;
- € 1.000,00 al riscontro da parte del Comune della mancanza dei requisiti professionali e delle abilitazioni che necessariamente, per la funzione svolta, devono possedere gli operatori;
- € 1.000,00 per utilizzo, anche temporaneo, di mezzi non conformi a quanto indicato in sede di offerta tecnica, salvo eventuali ed eccezionali autorizzazioni concesse dal Comune, sull'urgenza, per poter garantire il servizio;
- € 1.000,00 per mancata sostituzione di personale assente che comporti la riduzione del rapporto gestionale indicato nell'offerta progettuale;
- € 1.000,00, oltre alle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente al riscontro di carenze igienico-sanitarie, anche comprendenti la qualità dell'acqua, da parte degli uffici sanitari competenti;
- € 500,00 per carenze igienico sanitarie di media entità;

Le penali verranno applicate, previo controllo, da parte del Comune e previo avviso scritto motivato.

Oltre alle penali applicate per le mancanze sopradescritte, esemplificative e non esaustive rispetto ad eventuali inadempimenti da parte del concessionario, potranno essere applicate, a giudizio del concedente, anche altre penali per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui al presente capitolato e degli elementi indicati nell'offerta progettuale presentata in sede di gara.

In caso di reiterate violazioni agli obblighi contrattuali, di cui al presente articolo e anche in riferimento alle eventuali penali comminate come più sotto indicato rispetto ai rilievi, per almeno 2 volte entro tre mesi dall'avvio del servizio, violazioni comunque accertate da parte del Comune e dallo stesso formalmente contestate, fermo restando ogni e più grande responsabilità anche di ordine penale, il Comune avrà diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di procedere alla risoluzione del contratto e alla decadenza della concessione previa notifica scritta al concessionario, per fatto e per colpa della stessa.

La risoluzione del contratto comporta la possibilità per il Comune di continuare il servizio direttamente o a mezzo di altro operatore, senza la necessità di alcun altro provvedimento.

Comporta inoltre l'obbligo del risarcimento danni.

Parimenti, nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, il Comune potrà risolvere il contratto in danno del concessionario, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al concessionario per iscritto. Il concessionario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni per iscritto al Comune nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta al termine indicato, potranno essere applicati le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, il Comune invierà al concessionario la nota per il versamento della penale ovvero, in alternativa, provvederà ad incamerare la cauzione per la quota parte disposta con la penale.

Al posto delle penali, il Comune potrà formulare rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'operatore tramite comunicazione, anche per via informatica,

ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 2 rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà al concessionario una penale pari a € 1.000,00. I rilievi possono essere emessi dal Comune attraverso il R.U.P. o proprio referente incaricato, e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail ecc. ecc.). Qualora il concessionario ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni per iscritto entro 3 giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs.n. 81/2008 e s.m.i e le prestazioni dedotte nella concessione di che trattasi saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Il concessionario deve comunicare al Comune, in avvio del servizio, il nominativo del proprio Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente (se previsto), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se nominato) e degli Addetti alla gestione delle Emergenze (antincendio – primo soccorso), nonché il nominativo della persona referente “in loco” per il concessionario, delegato a rappresentarlo, quando necessario, per tutte le attività di gestione della sicurezza e le misure di coordinamento.

Il concessionario dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

ART. 24 - SUBAFFIDAMENTO DI ALCUNE PRESTAZIONI E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il concessionario si obbliga ad esercitare direttamente e sempre a proprie integrali cura, spese e responsabilità le attività e i servizi dedotti nella concessione secondo gli standard di qualità previsti nel capitolato di gestione e nell'offerta presentata in sede di gara. Qualora il concessionario conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intendesse affidare in sub affidamento l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni, lo dovrà fare rispettando i limiti previsti dalla normativa ma sempre e comunque con risorse e responsabilità giuridica ed economica direttamente e interamente a carico del concessionario. Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subaffidatari dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Il subaffidamento non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune. Il concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subaffidatario o ai suoi ausiliari. Il concessionario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subaffidamento qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti, da parte del subaffidatario, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione avuto riguardo all'interesse del Comune. In tal caso il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena l'immediata risoluzione immediata dello stesso.

ART. 25 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il Comune procederà a dichiarare la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto, mediante semplice comunicazione inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e senza che il concessionario possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere nei seguenti casi:

- gravi e/o reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente atto, dall'offerta tecnica presentata in sede di gara e/o dalla bozza di concessione o dalla normativa vigente non eliminate a seguito di diffida formale da parte del Comune;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali riguardo ai lavoratori, ivi compreso il rispetto della congruità del corrispettivo spettante ai lavoratori, così come stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- mancato avvio del servizio alla data stabilita;
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio, non dipendente da causa di forza maggiore;
- quando il concessionario risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l'attività;
- frode;
- mancata attivazione della cauzione e(o) della/e copertura/e assicurativa/e prevista/e nel presente atto;
- sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per reato di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- in caso di condanna definitiva per un delitto che comporti l'incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione;
- in caso di violazione del segreto d'ufficio e della tutela della privacy.

E' comunque fatta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

Nel caso di cessazione per colpa o disdetta del concessionario, il Comune incamererà il totale della cauzione con ulteriore addebito dell'eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto.

Il Comune potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue la graduatoria con diritto al risarcimento del maggiore onere sostenuto.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del concessionario per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del concessionario. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del concessionario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al concessionario con PEC, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine assegnato dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
- qualora l'accertata, grave e reiterata condotta inadempiente non conforme del concessionario in relazione agli obblighi, agli oneri e agli standard previsti dal capitolato e dalle vigenti disposizioni di legge arrechi un pregiudizio di gravità tale da non consentire, ad insindacabile giudizio del Comune, la prosecuzione del contratto. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto il concessionario si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi

all'esecuzione dello stesso. In caso di decadenza e conseguente risoluzione del presente atto ai sensi del presente articolo, le Parti verificano le seguenti voci al fine di quantificare le somme dovute ad una delle due parti:

- i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Comune, in relazione a tutti i costi necessari per garantire la prosecuzione dei Servizi e/o attività;
- le tariffe ed altri introiti del concessionario fino alla data di risoluzione al netto dei costi di gestione;

Al fine di quantificare tali importi, il Comune e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro apposito verbale entro 10 [dieci] giorni successivi al provvedimento del Comune che dichiara la decadenza e conseguente risoluzione del presente atto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Per la prosecuzione della concessione. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del presente atto e della bozza di contratto di concessione.

ART. 26 – MODALITA' PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto e la decadenza della concessione viene disposta con apposito atto. Della emissione di tale provvedimento è data comunicazione al concessionario a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 27 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Con la risoluzione del contratto e la decadenza della concessione sorge il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno al concessionario inadempiente.

Al concessionario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del concessionario.

ART. 28 – RECESSO E REVOCA

Qualora entro un periodo di 30 giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del Piano Economico Finanziario, il Concessionario ovvero il Comune potrà recedere dal contratto di concessione.

In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente articolo, le Parti provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro apposito verbale al fine di quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci: 1) le tariffe e gli introiti del concessionario fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione; 2) gli oneri e i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Comune in relazione ai costi necessari affinché i Servizi e le attività possano essere realizzati/erogati conformemente al presente atto e alla bozza di contratto di concessione.

Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui sopra sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

La Concessione potrà essere revocata dal Comune solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione tramite PEC al Concessionario della revoca stessa, unitamente ai motivi. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

- le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della revoca della concessione. Con riferimento al Contratto di finanziamento, il Concedente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei finanziamenti contratti.
- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano di budget.

Al fine di quantificare gli importi di cui sopra, il Comune, in contraddittorio con il Concessionario redigerà apposito verbale di consegna alla ricezione da parte del Concessionario del provvedimento di revoca della Concessione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati. Le somme corrisposte dal Comune al Concessionario saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

ART. 29 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del concessionario comporta lo scioglimento ope legis del presente affidamento e del relativo contratto.

Qualora il concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il concessionario sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto della concessione. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 30 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E ACCERTAMENTI PERIODICI

Il Comune nomina il R.U.P. quale Direttore dell'esecuzione del contratto, preposto pertanto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi dedotti nella presente concessione e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Il R.U.P. assumerà tali attività direttamente o mediante l'affidamento a propri incaricati.

Il Comune attraverso il direttore dell'esecuzione potrà disporre ispezioni, controlli e accertamenti periodici volti a verificare, in particolare e pena la decadenza della concessione: 1) che le Attività e i

servizi dedotti nella concessione siano svolti e siano svolti in conformità alla normativa vigente e a quanto previsto nel capitolato di gestione e/o nella proposta formulata in sede di gara e, più in generale, che l'Immobile sia utilizzato conformemente a quanto disposto nel presente atto; II) che gli interventi manutentivi siano puntualmente e diligentemente eseguiti; III) che il Concessionario abbia provveduto a sottoscrivere ed aggiornare la/e polizza/e assicurativa/e di cui al precedente atto.

ART. 31 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E NOMINATIVI DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ESECUZIONE

Il concessionario dovrà indicare il soggetto che sarà responsabile e che interagirà con il Comune, in nome e per conto del concessionario medesimo.

Il Responsabile del concessionario sarà reperibile e provvederà a vigilare affinché ogni fase della concessione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 32 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della concessione. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente concessione. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subaffidatari e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità. Fermo restando quanto previsto nell'articolo relativo al trattamento dei dati personali e privacy, il concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 33 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ai fini dello svolgimento del servizio oggetto di gara ed esclusivamente nei limiti necessari per il corretto svolgimento delle stesse, il Comune comunicherà al concessionario i dati dei soggetti, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali. Il concessionario si impegna a trattare tali dati secondo le prescrizioni del D. Lgs. 193/2003 con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza e all'adozione delle prescritte misure di sicurezza. All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario comunicherà al Comune, tramite invio di una formale informativa, il nominativo del proprio responsabile e degli incaricati per il trattamento dei dati. Il Concessionario si impegna in ogni caso a non utilizzare dati e informazioni di cui i suoi operatori siano venuti a conoscenza; in caso di abuso esso sarà ritenuto dal Comune direttamente responsabile, del dolo, compresa ogni conseguenza civile e penale. Alla scadenza della concessione, il concessionario, espletata la consegna di report e informative dovute, si impegna a distruggere i dati di cui sia venuto in possesso nel corso del periodo di gestione. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio; il concessionario si impegna a non utilizzare esternamente notizie e informazioni di cui i propri operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

ART. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI

Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con riferimento al Servizio oggetto della concessione, il concessionario è nominato responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura, concernenti gli utenti fruitori del Servizio.

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio e non conforme alle disposizioni del D. Lgs. 199/2003 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità del concessionario, il quale è, infine, tenuto a rendere edotti i propri collaboratori e operatori, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

ART. 35 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute si rinvia alla normativa vigente.

ART. 36 –FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Milano.